

PRESIDENTE. Onorevole Buonocore ella insiste ?

BUONOCORE. Insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Buonocore chiede la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo. Questa proposta non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione. La metto a partito.

(È respinta).

Allora metto a partito l'ultimo comma, che rileggo:

« L'assegno al predetto articolo non è valutabile agli effetti della pensione ».

(È approvato).

« Art. 28-ter. — Ai professori ordinari e straordinari che nei tre anni precedenti siano stati iscritti nei ruoli nominativi d'imposta di ricchezza mobile per un reddito derivante da esercizio professionale pari o superiore nella media annua all'assegno stabilito nell'articolo 28-bis precedente non potrà essere conferito un secondo insegnamento retribuito, nè si applicheranno le altre norme dell'articolo medesimo.

« Non si terrà conto dei redditi derivanti da opere dell'ingegno regolate dalla legge sui diritti d'autore e dalla legge della proprietà industriale.

« A chi tuttora sia professore ordinario in un istituto universitario e straordinario in un altro, o contemporaneamente professore universitario ordinario o straordinario e professore di scuole medie, non potrà essere dato altro insegnamento nè potranno essere applicate le altre norme del precedente articolo ».

Sul primo comma dell'articolo 28-ter è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Buonocore:

« Al primo comma alle parole: nè si applicheranno le altre norme dell'articolo medesimo, sostituire le parole: salva anche per loro la facoltà di impartire, per la propria disciplina, un corso di esercitazioni, retribuite come per gli altri ».

L'onorevole Buonocore ha facoltà di svolgerlo.

BUONOCORE. L'onorevole Pellizzari poco fa faceva una giusta osservazione. Egli ha detto: se le esercitazioni devono essere ritenute un complemento utile agli insegnamenti tecnici e non una finzione, agli effetti finanziari, è evidente che queste esercitazioni devono essere fatte da tutti gli inse-

gnanti. Ora, essendosi qui posto il divieto, ai professori che abbiano rendite, di fare le esercitazioni, si viene implicitamente, a svalutare la importanza e la necessità delle esercitazioni.

Una voce. È una finzione!

BUONOCORE. L'ho già detto: è una finzione. Appunto per ciò io mi dichiarai favorevole all'emendamento dell'onorevole Modigliani, perchè effettivamente l'onorevole Modigliani voleva rendere più omogenea e più chiara la dizione dell'articolo 25 nel senso che i professori ordinari e straordinari avessero il diritto di impartire per il proprio insegnamento esercitazioni sperimentali o pratiche e ciò, beninteso, indipendentemente dal reddito e dall'agiatezza di ogni insegnante.

Si tratta, in sostanza, di non rendere troppo apparente la ragione per la quale si vuol concedere un aumento di stipendio, che cioè esso debba servire soltanto a temperare il disagio economico dei professori universitari!

Perchè è deplorabile il sistema di migliorare le condizioni economiche di una classe a danno della cultura e della scienza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellizzari.

PELLIZZARI. Io convengo pienamente con le ragioni esposte dal collega Buonocore, con la premessa e con la conclusione. Perchè o l'esercitazione è necessaria e allora non si capisce perchè la si subordini soltanto al reddito di chi dovrebbe impartirla, o non è necessaria e allora è stolto farla impartire anche da chi non abbia un minor reddito.

Fin da quando si discusse questa legge fra i professori universitari, io mi manifestai contrario a questa eccezione. Debbo rilevare ad onore della classe universitaria che fu essa che la chiese. A onor suo, perchè si tratta di una rinunzia da parte di una aliquota di professori universitari a un maggior reddito. Sono contro questa rinunzia, perchè non riesco a capire per quale motivo si debba colpire, privandolo dell'esercitazione, non del secondo insegnamento, che sarebbe giusto, colui il quale mediante il lavoro sa aumentare il proprio reddito, mentre naturalmente non si pensa a privare delle esercitazioni i professori universitari i quali, a norma dei ruoli dell'agente delle imposte, appaiono possessori di un reddito superiore a quello che si guadagnerebbe con l'esercizio professionale.

In questa maniera la Camera viene a sancire questo curioso principio: colui il quale, lavorando, guadagna diecimila lire all'anno,